

## S.p.A. S.A.A.M.O.

### PTPC – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016- 2018

#### Premessa

Il 17 settembre 2013 la CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di prevenzione della corruzione ("PTPC").

Il PNA approvato da CIVIT fornisce alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi per la stesura del Piano Triennale.

Il paragrafo 1.3. del PNA ("Destinatari") stabilisce espressamente – seppur in contraddizione con la legge 190/12 che impone l'obbligo di adozione del Piano a carico delle sole amministrazioni pubbliche e dei soggetti individuati con rinvio all'art.1, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che i propri contenuti sono rivolti anche agli enti pubblici economici (ivi comprese l'Agenzia del Demanio e le Autorità Portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Il PNA, quindi, specifica (par. 3.1.1.) che al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190 del 2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello

nazionale o regionale/locale *“sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”*.

Tale obbligo è stato ulteriormente ribadito dalle Linee guida per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa adottate con il Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’ANAC siglato in data 15 luglio 2014.

Al punto 2 viene infatti specificato, con riferimento al Piano Anticorruzione e al Piano per la Trasparenza, che *“la predisposizione dei due documenti è richiesta non soltanto alle amministrazioni e agli enti pubblici – intesi nell’accezione ora classica dettata dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – ma anche agli enti di diritto privato sottoposti al controllo delle Autonomie territoriali e, quindi, alle società da queste partecipate.*

Da ultimo, l’ANAC con determinazione n. 8 del 17/06/2015 ha emanato le *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

Ciò premesso, in data 27/01/2016 l’Amministratore Unico di S.p.A. S.A.A.M.O. ha approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione 2016 – 2018 con propria determina.

### **Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012**

Il Piano è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, come emerge dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2013 n.1, deve essere inteso in senso lato ed includere situazioni in cui, anche esorbitando dall’ambito della fattispecie penale, un soggetto, nell’esercizio dell’attività amministrativa, abusi del potere attribuitogli al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d’ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d’ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela.

### **Le fattispecie di reato**

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato – corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto – che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter e 25 decies del decreto legislativo 231/2001 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/2012.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/2012 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da S.p.A. S.A.A.M.O. anche se non sono previsti dal decreto 231 come reati presupposto.

In considerazione del fatto che tutti i reati sono stati rivalutati al fine dell'adozione del presente Piano e per consentire una lettura organica e completa del presente documento sono riportate tutte le fattispecie che corrispondono al concetto di corruzione sopra esaminato, anche qualora le stesse siano già state valutate nell'ambito dell'implementazione del Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/01.

### **Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001)**

#### **Truffa aggravata ai danni dello Stato**

*Art. 640, comma 2, c.p. Truffa aggravata dell'essere stata commessa a danno dello Stato*

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a Euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

*Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

#### **Frode informatica**

*Art. 640 – ter c.p. Frode informatica*

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

### **Reati in tema di erogazioni pubbliche**

#### *Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato*

“Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

#### *Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

### **Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione**

#### **(art. 25 D. Lgs. 231/2001)**

#### *Art. 317 c.p. Concussione*

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

#### *Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione*

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

*Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

*Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti*

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

*Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari*

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

*Art. 319 - quater c.p., Induzione indebita a dare o promettere utilità*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

*Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

*Art. 321 c.p. Pene per il corruttore*

“Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

*Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione*

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art.319”.

*Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis. ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o

agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

#### **Reato di Corruzione tra privati (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)**

*Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.”

#### **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità**

##### **Giudiziaria (art. 25 decies D. Lgs. 231/2001)**

*Art. 377 – bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria*

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, con violenza, minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’ autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

### **Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale**

#### *Art. 314 c.p. Peculato*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

#### *Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

#### *Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio*

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

#### *Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

#### *Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*



“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

#### *Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

#### *Art. 331 c.p. Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità*

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

#### *Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite*

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

### **Reati previsti dal titolo II, Capo II, del Codice Penale**

*Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.*

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà”.

*Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

### **Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione della corruzione**

La legge 190/12, cui è conseguita l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte di Civit, ha offerto preziosi spunti di riflessione che la società ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione. S.p.A. S.A.A.M.O. ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli aziendali, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

## **Il Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione**

Con determina n. 5 del 22 dicembre 2015 l'Amministratore Unico di S.p.A. S.A.A.M.O. ha conferito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione al Dr. Federico Massone, in quanto nell'azienda S.A.A.M.O S.p.A. non sono previste figure dirigenziali.

### *Durata in carica e revoca del Responsabile*

Il Responsabile resta in carica sino a revoca.

In ogni caso rimane in funzione fino alla nomina del successore.

Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico L'Amministratore Unico procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti.

La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità.

Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento della società o di un soggetto ad essa appartenente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, l'Amministratore Unico provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, l'Amministratore Unico, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile *ad interim*.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata all'Amministratore Unico per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

#### *Compiti e responsabilità*

Il Responsabile cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno, coadiuvato dai referenti, del Piano di prevenzione della corruzione, che sottopone all'Amministratore Unico per l'approvazione.

Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet della Società nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile deve inoltre:

- provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- provvedere ad elaborare procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno in cui sono indicati i risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Società alla sezione "Amministrazione trasparente";
- promuovere idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati da S.p.A. S.A.A.M.O., delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con S.p.A. S.A.A.M.O., nell'ambito delle attività aziendali "sensibili";
- esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative

all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;

- procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, procedere all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate;
- condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate.

#### *Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione*

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, anche tramite l'ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascuna unità organizzativa della società al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della società con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione.

A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla società, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche.

#### **I referenti della prevenzione della corruzione**

Sono individuati quali referenti i seguenti soggetti:

1. Capo unità produttiva
2. Coordinatore movimento e traffico

A tali figure sono attribuiti i seguenti compiti:

- osservare e far osservare ai dipendenti che operano nella propria area le misure contenute nel Piano;

- attuare le attività informative nei confronti del Responsabile, secondo quanto previsto nel Piano;
- svolgere un costante monitoraggio sull'attività svolta negli ambiti di appartenenza anche attraverso un'attenta verifica dell'operato dei dipendenti ivi impiegati;
- mettere a disposizione la documentazione eventualmente richiesta dal Responsabile fornendo altresì qualunque informazione ritenuta necessaria ad un corretto monitoraggio;
- segnalare tempestivamente, all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare, le violazioni di cui vengono a conoscenza.

### **Attività di coordinamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

La finalità di prevenzione che si intende perseguire con il presente Piano presuppone una continua e attenta attività di comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti a partire dal Responsabile della Prevenzione Corruzione, che è il principale destinatario dell'obbligo di verifica dell'adeguatezza e della funzionalità del Piano stesso.

I Soggetti con i quali il Responsabile deve relazionarsi assiduamente per l'esercizio della sua funzione sono:

- Capo unità produttiva;
- Coordinatore movimento e traffico;
- Funzioni di controllo interno per l'attività di mappatura dei processi e valutazione dei rischi.

Gli strumenti di raccordo sono i seguenti:

- confronti periodici per relazionare al responsabile, fatte salve le situazioni di urgenza.
- report che permettano al Responsabile di conoscere tempestivamente fatti corruttivi tentati o realizzati all'interno della Società

### **Flussi dal Responsabile della prevenzione**

- 1) invio della relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno all'Amministratore Unico;
- 2) pubblicazione della relazione annuale entro il medesimo termine sul sito web della Società.

### **Flussi/segnalazioni verso il Responsabile della prevenzione**

Devono essere trasmesse al Responsabile, da parte di tutti i destinatari del Piano, informazioni di qualsiasi genere attinenti ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Piano stesso o dei documenti correlati o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di reati.

Deve altresì essere trasmesso ogni altro documento che possa essere ritenuto utile ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile.

### **Descrizione della società**

S.p.A. S.A.A.M.O , Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese è una società a totale partecipazione pubblica.

Azionisti della Società sono 18 Comuni e precisamente: Ovada, Belforte M.to, Carpeneto, Casaleggio Boiro, Cassinelle, Castelletto d'Orba, Crermolino, Lerma, Rivalta B.da, Molare, Montaldeo, Montaldo B.da, Mornese, Rocca Grimalda, Silvano d'Orba, Tagliolo M.to, Trisobbio, Prasco.

S.p.A. S.A.A.M.O opera nel settore della mobilità prestando servizi di trasporto pubblico locale urbano ed Extraurbano e svolge anche attività di noleggio autobus con conducente e servizio scuolabus.

### **Organizzazione e funzioni**

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto per legge o in base al presente Statuto è riservato in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

All'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute per la mansione svolta al di fuori del territorio comunale , sede della S.p.A. S.A.A.M.O. ed un eventuale compenso che potrà essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o rinnovo e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

La rappresentanza della società verso terzi spetta all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico inoltre rappresenta la società in giudizio.

### **Collegio Sindacale - Revisore Contabile**

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

Finché la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

In tal caso i sindaci dovranno essere scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile della società è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione a norma di legge.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

### **Adozione e aggiornamento del piano**

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e va pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web della Società.

Coerentemente con quanto previsto dal PNA e dai suoi allegati, l’aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L’aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC.

Il Piano di prevenzione della corruzione è adottato con apposita determina dall’Amministratore Unico che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti.

Tutte le proposte di modifiche/integrazioni del Piano e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Legge 190/2012 individua le seguenti aree sensibili ai fini della prevenzione della corruzione:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha analizzato la normativa di riferimento, ossia la Legge 190/2012, ed il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) redatto dall’ANAC.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento ha un’accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.



Sono state pertanto analizzate le principali fattispecie di reato, dando tuttavia evidenza che il PTPC S.p.A. S.A.A.M.O ha come finalità il complessivo presidio della “buona amministrazione” che può essere compromessa da qualunque ipotesi di interferenza di interessi privati nell’ambito dell’attività amministrativa, quand’anche non costituente reato.

Dall’analisi comparata delle attività sensibili di S.p.A.S.A.A.M.O. con quelle della Pubblica Amministrazione, come individuate dalla Legge e dal PNA è emerso che:

- area a)  
la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture è un’area di rischio presente in S.p.A. S.A.A.M.O. e coincide con il macro processo aziendale “  
- ciclo passivo”
- area b)  
l’area delle risorse umane è un’area a rischio per S.p.A. S.A.A.M.O.
- area C)

S.p.A. S.A.A.M.O ha definito un’ area di rischio corruzione propria dell’impresa nella quale sono state individuate le attività potenzialmente sensibili.

Rientrano in quest’ area, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di: liquidazione sinistri, gestione patrimonio immobiliare, contratti di noleggio.

A seguito dell’individuazione delle aree di rischio corruzione per S.p.A. S.A.A.M.O si è provveduto a individuare per ogni area gli atti formali in cui potrebbe concretizzarsi il rischio di corruzione ad opera di terzi nei confronti di dipendenti di S.p.A. S.A.A.M.O ed evidenziare le contromisure atte a prevenire tale rischio (sottoscrizione degli atti con evidenza delle specifiche responsabilità assunte, doppio controllo, tracciabilità, ecc.)

La metodologia di analisi e valutazione del rischio, in coerenza con le prescrizioni di legge e dell’allegato 2 - aree di rischio comuni e obbligatorie - del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è stata così articolata:

- intervista ai responsabili dei settori direttamente coinvolti nell’attività a rischio per definire:
  - gli atti formali / attività sensibili
  - le contromisure già in essere
  - le contromisure ulteriori da Piano
- analisi delle procedure di sistema connesse alle attività sensibili in chiave anti corruzione.

Con determina n. 5 del 27 gennaio 2016 l'Amministratore Unico, nell'adottare il PTPC, ha approvato l'individuazione delle aree di rischio corruzione di S.p.A. S.A.A.M.O. ed ha preso atto della metodologia di valutazione del rischio adottata.

### **AREA DI RISCHIO A) L. 190/2012**

#### **SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

La scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è un'area di rischio presente in S.p.A. S.A.A.M.O , che coincide con il macro processo aziendale "acquisti - ciclo passivo"

#### **Allegato B) Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)**

##### Aree di rischio comuni e obbligatorie (PNA)

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

#### **Atti formali /attività**

##### **I) Capitolato di gara**

##### Attività sensibili presidiate PNA

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento

##### Descrizione rischio

1. inserimento requisiti /specifiche che favoriscano alcuni operatori economici

### Procedure S.p.A. S.A.A.M.O. di riferimento

le attività sensibili sono presidiate dalle procedure vigenti.

In particolare si evidenzia la puntuale proceduralizzazione dei seguenti punti:

- criteri di scelta: il RUP è scelto tra gli esperti aziendali nella materia oggetto dell'appalto ed appartiene al settore del cliente interno (cioè del settore di S.p.A. S.A.A.M.O. che necessita dei lavori, forniture, servizi)

### Contromisure da Piano

- sottoscrizione del capitolato da parte del RUP ( e del progettista ove ricorra un progetto) quale assunzione della responsabilità della definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- integrazione dei corsi di formazione RUP;
- predisposizione di un "mansionario" relativo agli obblighi previsti dagli artt. 10 del DLgs. 163/2006 e 273 DPR 207/2010.

## **II) Determina di indicenda gara – procedura negoziata – affidamento diretto e relativi bando (lettera di invito), disciplinare e capitolato**

### Attività sensibili presidiate PNA

2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti

### Descrizione rischio

2. elusione ricorso procedure ad evidenza pubblica
3. ammissione concorrenti non conformi (modalità presentazione/carenza requisiti)
4. definizione di requisiti tecnico/economici che favoriscano alcuni operatori economici
7. utilizzo distorto della procedura negoziata per favorire alcuni operatori economici
8. abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un operatore economico

### Procedure S.p.A. S.A.A.M.O. di riferimento

le attività sensibili sono presidiate dalle procedure vigenti in Azienda.

### Contromisure da Piano

- il ricorso a procedura negoziata od affidamento diretto nei casi previsti dalla legge (casi di cui agli artt. 57 e 221 del D.Lgs. 163/2006) deve essere motivato dal RUP, verificato in caso di brevetto e privativa industriale, assenza di mercato riscontrata in albo fornitori, ove esistente;
- attivazione albo fornitori per manutenzione e ricambi bus;
- estensione perimetro albo fornitori alle categorie merceologiche per le quali in passato l'azienda è ricorsa a tali procedure di affidamento;
- dichiarazione di unico fornitore a cura del RUP;
- annualmente entro gennaio è predisposto il cronoprogramma gare, aggiornabile ove occorra nel corso dell'anno;
- la delibera / determina deve sempre esplicitare la motivazione per cui si ricorre al metodo del massimo ribasso piuttosto che dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nonché il motivo della scelta dei criteri di ponderazione e dei parametri valutativi
- formalizzare i contenuti minimi essenziali che devono essere presenti in una determina;

### **III) Atti di aggiudicazione provvisoria – verbali Commissione di Gara o Delibera / determina di aggiudicazione definitiva**

#### Attività sensibili presidiate PNA

5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte

#### Descrizione rischio

5. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa;
6. valutazione distorta dell'offerta anomala

#### Procedure S.p.A. S.A.A.M.O. di riferimento

le attività sensibili sono presidiate dalle procedure vigenti in Azienda.

In particolare si evidenzia la puntuale proceduralizzazione dei seguenti punti:

- la valutazione delle offerte è demandata al Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministratore Unico con propria determina.

#### Contromisure da Piano

- criterio di composizione della commissione di gara con prevalenza ove possibile di competenze specialistiche personali.

#### **IV) Determina di revoca**

##### Attività sensibili presidiate PNA

9. Revoca del bando

##### Descrizione rischio

9. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

##### Procedure S.p.A.S.A.A.M.O. di riferimento

le attività sensibili sono presidiate dal dlgs 163/06 codice appalti.

In particolare si evidenzia la puntuale proceduralizzazione dei seguenti punti: - formale perfezionamento dell'atto di revoca

##### Contromisura

la determina di revoca è sempre motivata e vistata dal Rappresentante Legale .

#### **V) Determina di approvazione variante e relativi atti o determina di collaudo e relativi atti - Atti di gestione contrattuale**

##### Attività sensibili presidiate PNA

11. Varianti in corso di esecuzione del contratto

##### Descrizione rischio

11. ripetuto ricorso alla redazione di varianti in aumento in corso di esecuzione contrattuale; anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di collaudo; gestione contrattuale per favorire l'impresa contraente (ad es. mancata rilevazione di difformità rispetto al capitolato/contratto e conseguente non applicazione delle penalità contrattuali; indebito riconoscimento di corrispettivi)

##### Procedure S.p.A.S.A.A.M.O. di riferimento

le attività sensibili sono presidiate dalle procedure vigenti in Azienda.

In particolare si evidenzia la puntuale proceduralizzazione dei seguenti punti:

- gli atti di variante sono firmati dal RUP e dal direttore lavori se ricorre, sono motivati con relazione tecnica del direttore lavori se presente e dal RUP, sono accettati dall'impresa contraente con atto di sottomissione o atto aggiuntivo con eventuali nuovi prezzi motivati con analisi di mercato;
- formalizzazione atti relativi a Lavori ( SAL e certificato di pagamento) e Stato Avanzamento Ordine (SAO) per servizi e forniture;
- formalizzazione atti accettazione magazzino, flusso fatturazioni, collaudi e contabilità fornitori;
- i contratti di fornitura servizi e lavori sono gestiti dal settore cliente interno; le fasi di esecuzione contrattuale sono disciplinate dalle procedure in essere.

#### Contromisure da Piano

- l'aumento di spesa derivante da variante in aumento deve sempre essere approvata da una determina;
- implementazione firma progettista se ricorre degli atti di variante;
- la determina di variante deve sempre contenere i visti relativi ai controlli.
- predisposizione di procedura ad hoc per formalizzare ed uniformare le prassi esistenti;
- la determina di collaudo deve sempre contenere i visti relativi ai controlli: Rup
- predisposizione procedura relativa a contestazioni/addebiti ed applicazione penali contrattuali;
- predisposizione attività di monitoraggio degli andamenti contrattuali;
- individuazione prassi operativa gestione contratti;
- monitoraggio centralizzato contratti.

#### **VI) Arbitrato – Determina a transare**

##### Attività sensibili presidiate PNA

13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

##### Descrizione rischio

13. anomalo riconoscimento di maggiori onerosità a favore dell'esecutore in sede di accordo bonario / transazione

##### Procedure S.p.A.S.A.A.M.O. di riferimento

In particolare si evidenzia:

- prassi consolidata di assenza di clausola arbitrale;
- predisposizione atti di transazione con assistenza di Acquisti;
- determina a transare contiene i visti relativi ai controlli.

#### Contromisure da Piano

- formalizzazione della prassi: nei contratti redatti da S.p.A. S.A.A.M.O. non è mai prevista la clausola arbitrale;
- nei contratti redatti dal fornitore l'eventuale accettazione della clausola arbitrale è sempre motivata nella determina a contrarre ( ad es.formulari standard per utenze).

### **AREA DI RISCHIO B) L. 190/2012**

#### **CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE E PROGRESSIONI DI CARRIERA**

#### **Allegato D) Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)**

##### D- Area: acquisizione e progressione del personale

##### Aree di rischio comuni e obbligatorie (PNA)

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

#### **I) Reclutamento**

##### Attività sensibili S.p.A. S.A.A.M.O.

- Selezione

#### Descrizione rischio

previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;

- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.

### Procedure S.p.A.S.A.A.M.O.. di riferimento

Il Regolamento di Selezione del Personale, definisce i criteri di base di selezione e composizione delle commissioni di selezione

In particolare si evidenzia che:

- L'Amministratore Unico determinerà di volta in volta le esigenze di organico (numero e figure professionali da ricercare) che daranno l'avvio a ogni episodio di selezione;
- Il Responsabile del Personale attiverà la procedura di ricerca in base al Regolamento vigente definendo:
  - chi effettuerà la selezione (interni o esterni)
  - i requisiti specifici per l'ammissione alla selezione e all'assunzione
  - la composizione della Commissione di Valutazione
  - la tipologia di prove e i relativi criteri di valutazione e valorizzazione
  - la tipologia di contratto e le condizioni contrattuali
- verrà data comunicazione all'Amministratore Unico e saranno pubblicati su sito internet della S.p.A. S.A.A.M.O. gli avvisi di selezione;
- la raccolta delle candidature dovrà avvenire con le modalità ed entro le scadenze prestabilite;
- saranno valide solo le candidature pervenute secondo le modalità ed entro le scadenze previste dal relativo bando/avviso;
- la Commissione di Valutazione (interna, esterna o mista) è sempre determinata dal Responsabile del Personale dopo l'acquisizione delle domande, al fine di escludere qualsiasi situazione di incompatibilità.

Eventuali modalità di candidatura diverse per specifici episodi saranno determinate dal Responsabile del Personale e pubblicate negli avvisi di selezione.

### Contromisura da Piano

- l'approvazione degli esiti delle procedure selettive deve sempre avvenire con una apposita determina.

## **II) Progressioni di carriera**

### Attività sensibili S.p.A. S.A.A.M.O..

Progressioni di carriera

### Descrizione rischio



- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari

#### Procedure S.p.A. S.A.A.M.O. di riferimento

In particolare si evidenzia che sono previste due modalità di sviluppo di carriera:

- automatismi contrattuali CCNL TPL Mobilità e accordi aziendali
- inquadramenti meritocratici ( principi politica meritocratica )

Riguardo allo sviluppo meritocratico si rileva che la valutazione è di competenza del Responsabile del Personale.

#### Contromisura da Piano

- formalizzazione della prassi aziendali relativa ai visti della scheda di valutazione con particolare riferimento alla necessaria acquisizione del visto del Responsabile del Personale.

### **III) Conferimento di incarichi di collaborazione**

#### Attività sensibili S.p.A.S.A.A.M.O.

Conferimento di incarichi di collaborazione

#### Descrizione rischio

- motivazione generica e insufficiente circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

#### Procedure S.p.A.S.A.A.M.O. di riferimento

- La procedura in materia di incarichi professionali fa riferimento al regolamento per conferimento incarichi professionali.

Si evidenzia che il conferimento di incarichi professionali è di norma preceduto da Determina motivata.

#### Contromisure da Piano

- integrare i visti in calce alla determina di affidamento incarico professionale con visto del Responsabile del Personale la non disponibilità di risorse interne.

## AREA DI RISCHIO C – AREA DI RISCHIO S.P.A. S.A.A.M.O. – RISCHIO IMPRESA

### Attività presidiate da S.p.A. S.A.A.M.O.

- Gestione sinistri
- Gestione patrimonio immobiliare (vendita/locazione/comodato)

#### **I) Gestione sinistri**

##### Attività sensibili S.p.A. S.A.A.M.O.

Gestione sinistri ( gestione contenzioso relativo alla circolazione stradale, rapporti con la controparte per la liquidazione dei sinistri, archivio pratiche sinistri)

##### Descrizione rischio

- distorsione dell'attività di liquidazione dei sinistri ( quantificazione del danno e gestione risarcimento) a favore di particolari soggetti

##### Procedure S.p.A. S.A.A.M.O. di riferimento

le attività sensibili (garantire il corretto e tempestivo recupero dei danni di sinistri attivi occorsi ai mezzi di servizio pubblico) sono presidiate dalle procedure vigenti:

##### Contromisura da Piano

Pianificazione attività di monitoraggio per implementazione presidi anti-corruzione

#### **II) Gestione patrimonio immobiliare**

##### Attività sensibili S.p.A. S.A.A.M.O.

Gestione patrimonio immobiliare (vendita/locazione/comodato).

Gestire e documentare l'iter tecnico/amministrativo delle attività relative alla conduzione degli immobili in proprietà ed in uso a S.p.A. S.A.A.M.O.

##### Descrizione rischio

- distorsione delle attività di gestione del patrimonio immobiliare e dei relativi contratti.

##### Procedure S.p.A.S.A.A.M.O. di riferimento

le attività sensibili (gestione patrimonio immobiliare) sono presidiate dalle procedure vigenti.

## **PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che S.p.A. S.A.A.M.O. intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale, comunitaria ed estera, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i Destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono indicati dal Codice di Comportamento della Società. Tuttavia, considerata l'importanza di tali principi nella prevenzione della corruzione, si è ritenuto opportuno riportarli espressamente anche all'interno del presente documento.

Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel Codice di Comportamento e nel presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC), espressione dei valori e delle politiche della Società.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli.

Conformemente a quanto previsto nel Codice di Comportamento (cui si rimanda integralmente), nelle procedure, e nelle norme aziendali, è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

## **CONFLITTO DI INTERESSE**

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, S.p.A. S.A.A.M.O. adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

È richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato.

## **DIFFUSIONE DEL PIANO**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato a tutto il personale dipendente di S.p.A. S.A.A.M.O.

Sarà diffuso con specifico Ordine di Servizio.

Il P.T.P.C sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione TRASPARENZA

### **FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento.

Gli interventi formativi sono individuati dal responsabile della prevenzione corruzione.

Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile.

Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 ed a seguito dell'adozione di misure ulteriori, S.p.A. S.A.A.M.O. ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

I contenuti e le modalità di formazione saranno oggetto di programmazione nel primo semestre 2016 con particolare attenzione al concetto di corruzione ampio l.190/12, diffusione dei principi etici, contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte, conseguenze di carattere disciplinare, compiti attribuiti, compatibilmente con le risorse destinabili alla specifica attività.

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

Considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità disciplinare, S.p.A. S.A.A.M.O. applicherà il sistema disciplinare secondo il CCNL Autoferrotranvieri.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

### **Misure nei confronti dei dipendenti**

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure dettate dalle normative speciali applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri nonché dai principi dell'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) - sono quelli previsti dall'art. 37 e seguenti del R.D. 8/1/1931 N. 148 all. A, dal CCNL Tpl-Mobilità, nonché di ogni altra norma di legge e di contratto applicabile in relazione alla fattispecie realizzata, alla gravità del fatto ed alla natura del singolo rapporto di lavoro.

Nell'art. 37 del R.D. 148/31 all. A) e nel richiamato CCNL, art. 14 dell'allegato A, sono espressamente indicate le sanzioni disciplinari che potranno essere irrogate ai dipendenti in conseguenza della violazione dei doveri su di loro gravanti nonché le procedure che verranno seguite ai fini della contestazione della singola infrazione e dell'eventuale e conseguente applicazione della corrispettiva sanzione disciplinare.

In particolare si prevede che:

1. incorre nei provvedimenti di **censura o di biasimo verbale o scritto** il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Piano (ad esempio, e a titolo non esaustivo, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al Responsabile delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli) o adotti, nell'espletamento di attività nelle "Attività Sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "mancaza lieve" di cui all'art. 40 R.D. 148/31 all. A o all'art. 14 CCNL Tpl-Mobilità;
2. incorre nel provvedimento della **multa** il dipendente che adotti nell'espletamento di attività nelle "Attività Sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano o violi più volte le procedure interne previste dal Piano, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta "mancaza di diligenza" o la commissione di "abusi e negligenze" di cui all'art. 41 R.D. 148/31 all.A o della recidiva nelle mancanze sanzionabili con il **biasimo** di cui all'art. 14 CCNL Tpl-Mobilità;
3. incorre nel provvedimento della **sospensione dal servizio e dalla retribuzione, cui può essere aggiunto il trasloco punitivo**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal presente Piano o adottando, nell'espletamento di attività nelle "Attività Sensibili", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Piano ovvero, compiendo atti contrari all'interesse della Società, arrechi danno alla Società o esponga a una situazione oggettiva di pericolo l'integrità dei beni dell'Azienda, dovendosi in tali comportamenti ravvisare la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni dell'Azienda o il compimento di atti contrari ai suoi interessi costituenti la "mancaza di diligenza che arrechi danno al servizio o agli interessi dell'Azienda" o il "volontario inadempimento ai propri doveri" di cui all'art. 42 R.D. 148/31 all.A o la "dimostrata responsabilità che arrechi danno" di cui all'art. 14 CCNL Tpl-Mobilità;
4. incorre nei provvedimenti di **proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga, di retrocessione, con o senza trasloco punitivo, o nel licenziamento** ai sensi dell'art. 14 CCNL Tpl-Mobilità il dipendente che adotti nell'espletamento delle attività nelle "Attività Sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Piano e diretto in modo univoco al compimento di un reato rientrante tra quelli considerati nel presente documento ovvero ad abusare del potere e delle funzioni attribuitegli al fine di

ottenere un vantaggio privato, dovendosi ravvisare in tale comportamento un'ipotesi di "rifiuto d'obbedienza" di cui all'art. 43 R.D. 148/31 all.A; ovvero causi all'azienda un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio integrante l'ipotesi di "trascuratezza che abbia recato grave danno" di cui all'art. 44 R.D. 148/31 all.A, o ancora in ipotesi di recidiva rilevante, o "abuso di fiducia", di cui all'art. 14 CCNL Tpl-Mobilità;

5. incorre nel provvedimento di **destituzione o del licenziamento per giusta causa** il dipendente che nell'espletamento delle attività nelle "Attività Sensibili" adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Piano e tale da configurare un reato rientrante tra quelli considerati nel presente documento ovvero un abuso del potere e delle funzioni attribuitegli al fine di ottenere un vantaggio privato, dovendosi ravvisare in tale comportamento "l'avvalersi della propria condizione o autorità per recare danno all'azienda" o il "procurarsi o far lucrare ad altri vantaggi indebiti" o ancora il "defraudare o contribuire affinché alti defraudi l'azienda dei suoi interessi od averi" di cui all'art. 45 R.D. 148/31 All.A, ovvero il compimento di atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei confronti del dipendente, non consentendo la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e di contratto, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare di cui sopra è soggetto a costante verifica da parte del Responsabile.

### **Misure nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione**

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al Responsabile della prevenzione è stabilito che, in caso di loro grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte

dell'Amministratore Unico, fatta salva la facoltà di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del comportamento del Responsabile.

#### **Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e sindaci)**

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali, il Responsabile informerà l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

#### **Misure nei confronti di soggetti terzi**

I comportamenti in violazione del Codice Etico e del Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Società (partners commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

### **CONCLUSIONE**

Il Sistema di prevenzione della corruzione all'interno di S.p.A. S.A.A.M.O. si articola, dunque, nel modo seguente:

- Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione
- Individuazione delle Figure quali referenti
- Individuazione e valutazione delle aree di rischio corruzione
- Verifica presidi/misure anticorruzione nelle procedure gestionali attuali
- Predisposizione nuove contromisure specifiche da Piano
- Programmazione attività di monitoraggio
- Definizione dei **flussi di informazione**
- pianificazione **formazione**